DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI E DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 1

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e' elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono cosi' modificate:

a) sigarette..... 56,28 per cento b)

sigari e sigaretti naturali... 23,28 "

c) sigari e sigaretti altri.... 47,28 "

d) tabacco da fumo..... 55,28 "

e) tabacco da masticare..... 26,28 "

f) tabacco da fiuto..... 26,28 "

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 30 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Estremi	Decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-114-1989/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it